



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Prima Sezione Civile**

Il Presidente della sezione, Elio Morgia, quale delegato, giusta nota in data 20.5.2010, del Presidente del Tribunale, al quale, a norma dell'art. 745 cod. proc. civ., andava indirizzato il ricorso depositato in data 18.5.2010 ed erroneamente qualificato "*intimazione di opposizione di formula esecutiva*";

- letto tale ricorso proposto dall'avv. V.N. quale rappresentante e difensore di D.L.V.;

- ritenuto che con l'*intimazione* in questione l'avv. N. ha chiesto di ordinare alla cancelleria di apporre la formula esecutiva al decreto di cui sopra "*ai sensi dell'art. 27 del D.Lg. n. 5 del 17.1.2003*" non avendola ottenuta;
- rilevato che il rifiuto della cancelleria è stato pienamente giustificato dall'indirizzo costante seguito, da tempo, da questa sezione in materia, sulla considerazione, pienamente conforme al letterale dato normativo, che l'art. 474, 2° comma, numero 1, cod. proc. civ. non indica, tra i provvedimenti ai quali va riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo, i decreti assunti dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 737 e seguenti del codice di rito, e sulla considerazione, del pari conforme al letterale dato normativo, che al provvedimento emesso in sede di modifica delle condizioni di separazione *ex art. 710 cod. proc. civ.* non si applica il regime della provvisoria esecuzione previsto per le sentenze dall'art. 282 cod. proc. civ., bensì quello speciale previsto per i procedimenti camerale dagli artt. 737 e segg. cod. proc. civ. e, segnatamente, dall'art. 741 cod. proc. civ. che, al primo comma, prevede che i decreti emessi in esito ai procedimenti in camera di consiglio "*acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo*" e, al secondo comma, sancisce che "*se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata*" mentre il decreto in questione con contiene tale statuizione;
- ritenuto che, evidentemente, tale dato normativo sancisce che i decreti, pronunciati a conclusione del procedimento camerale disciplinato dagli artt. 737 e segg. cod. proc. civ., acquistino efficacia esecutiva solamente *dopo* che siano decorsi i termini previsti dagli artt. 739 e 740 cod. proc. civ. senza che sia stato proposto reclamo, salvo che il giudice, ricorrendo ragioni di urgenza, non ne disponga, appunto, l'efficacia immediata;
- ritenuto che, nonostante l'errato richiamo fatto dal ricorrente all'art. 27 del D.Lg. n. 5 del 17.1.2003, inapplicabile al caso in esame

essendo dettato in relazione ai procedimenti camerale in materia di diritto societario, il ricorso appare, tuttavia, meritevole di accoglimento in quanto in luogo della anzidetta soluzione interpretativa letterale, sin qui adottata dalla sezione, appare, invece, preferibile - anche alla luce di alcune recenti pronunce di giudici di merito e , soprattutto, alla luce della recentissima ordinanza della Corte Costituzionale n. 310 del 20 novembre 2009 - adottare, in applicazione del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi), una soluzione sostanzialistica più confacente ai prioritari interessi della prole, più coerente con il vigente sistema normativo in tema di esecutività dei provvedimenti e, soprattutto, correttamente orientata rispetto ai principi costituzionali;

- ritenuto che, al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che il procedimento di modifica alle condizioni di separazione si inserisce in un quadro normativo caratterizzato dalla pronuncia di provvedimenti *tutti connotati dall'immediata esecutività* attribuita:

1) alle clausole della separazione consensuale omologata (ex art. 711, 4° comma, cod. proc. civ.);

2) alle sentenze del giudizio di primo grado nella separazione giudiziale e nel divorzio la cui immediata esecutività delle disposizioni economiche era già prevista - prima ancora che l'art. 282 cod. proc. civ. disponesse la generale provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado - dall'art. 4, 11° (ora 13°) comma della legge n. 898 del 1970, applicabile ai giudizi di separazione in virtù del disposto dell'art. 23 della legge n. 74 del 1987;

3) ai provvedimenti endoprocessuali e provvisori ex art. 189 disp. att. cod. proc. civ. e cioè all'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore danno, modificano o revocano i provvedimenti previsti dall'art. 708;

4) ai provvedimenti emessi dal presidente del Tribunale a norma dell'art. 148 cod. civ. anche in relazione ai figli naturali riconosciuti;

- ritenuto, altresì, che tale interpretazione sostanzialistica trova conforto nella sentenza (Cass. 18.10.1991, n. 11042) con la quale la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il giudizio per la revisione delle disposizioni relative ai coniugi ed alla prole, contenute nella sentenza di separazione o di divorzio, ancorché a seguito della l. 29 luglio 1988 n. 331 si svolga con rito camerale e non più con le forme del processo ordinario come in precedenza previsto dall'art. 710 cod. proc. civ., configura pur sempre un procedimento contenzioso che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, titolari di confliggenti diritti soggettivi, e si chiude con un decreto che ha natura sostanziale di *sentenza*, ora provvisoriamente esecutiva *ex lege*, tant'è che - ipotesi unica tra i decreti camerale - possiede anche la

caratteristica di modificare una sentenza formalmente passata in giudicato ma pur sempre sottoposta alla clausola *rebus sic stantibus*, così come, peraltro, anche lo stesso decreto ex art. 710 cod. proc. civ., in considerazione della particolare natura e degli interessi oggetto della controversia e della parimenti identica esigenza di approntare loro una sollecita tutela;

- ritenuto che in tal senso depone anche la necessità di “razionalizzare” l’attuale sistema normativo che, nel suo complesso, è volto ad attribuire immediata esecutività ai provvedimenti (anche provvisori) emessi nell’ambito del giudizio di separazione, come di recente è stato affermato anche dal Tribunale di Civitavecchia con i provvedimenti emessi in data 7.2.2008 e 15.2.2008, n. 152;
- ritenuto, altresì, che tale interpretazione appare non solo coerente con il vigente sistema normativo ma anche costituzionalmente corretta (ovviamente con riferimento all’art. 3 della Costituzione) in quanto, di recente, la Corte delle leggi (ordinanza n. 310 del 20.11.2009) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli), *«nella parte in cui non prevede che il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica»* affermando che la prospettata ed evidente disparità rispetto ai provvedimenti similari pronunciati dal tribunale ordinario per i figli di genitori coniugati, definiti espressamente quali titoli esecutivi dall’art. 148 del codice civile, può essere superata con una interpretazione analogica (ex art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale) attraverso la quale la qualificazione di esecutività (di cui all’art. 148 cod. civ.) può essere equiparata a quella di efficacia (di cui all’art. 741 cod. proc. civ.), riconoscendosi, così, efficacia di titolo esecutivo ai decreti assunti dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 737 e seguenti del codice di rito (quali quelli che quantificano il contributo al mantenimento di un figlio minore posto a carico del genitore non coniugato), provvedimenti camerale del tutto analoghi, per natura, rito e interessi tutelati, ai provvedimenti – quale quello in esame – emessi dal tribunale ordinario a norma dell’art. 710 cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, che appare irragionevole che a provvedimenti cui la stessa Suprema Corte attribuisce identica natura e che sono posti a tutela di identici interessi, corrispondano conseguenze diverse sul piano della esecutività ragion per cui anche al decreto emesso all’esito del procedimento ex art. 710 cod. proc. civ. deve riconoscersi la natura di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. anche in mancanza del decorso dei termini per il reclamo ovvero in pendenza di quest’ultimo e salva la possibilità

della concessione della sospensione della provvisoria esecuzione da parte del giudice d'appello;

**P.Q.M.**

in accoglimento del ricorso, dispone che la cancelleria apponga la clausola di provvisoria esecuzione al provvedimento emesso da questo tribunale in data 8.1.2010 nel procedimento ex art. 710 cod. proc. civ. n. .../2009 mod. sep. R.G. promosso da D.L.V. nei confronti di F.G.

Catania, 24 maggio 2010.

IL PRESIDENTE  
*Elio Morgia*